CAMERA DEI DEPUTATI N. 3202

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE LEONARDIS

Presentata l'11 agosto 1974

Inasprimenti delle pene per i reati commessi nella preparazione delle paste alimentari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento, con l'approvazione della legge 4 luglio 1967, numero 580, recante norme per la disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, concludeva un lungo e tormentato itinerario legislativo protrattosi per ben tre legislature. L'esigenza di disciplinare e comporre disparati interessi di natura industriale, commerciale, agricola e sanitaria, rendeva maggiormente complessa una regolamentazione, che, peraltro, era diretta principalmente a tutelare i consumatori, garantendo la produzione e la distribuzione di sani prodotti alimentari.

La particolareggiata normativa prevedeva precisi adempimenti al fine di assicurare la genuinità dei prodotti ed individuare e punire possibili frodi.

Ma una delle caratteristiche più importanti della legge è stata la decisione di produrre la pasta alimentare impiegando unicamente la semola di grano duro.

Tale determinazione obbediva ad una precisa scelta di politica agraria, diretta a difendere una tipica produzione meridionale, insostituibile, in larghe zone, con altre coltivazioni più convenienti, e capace di assicurare un sufficiente reddito alle imprese cerealicole dopo la loro intensa meccanizzazione.

A tal fine veniva tassativamente vietato, nella produzione della pasta alimentare, l'impiego della farina di grano tenero, e così pure la sua miscela con la semola di grano duro, anche per ribadire le superiori qualità nutritive e la più raffinata gustosità della pasta confezionata con la semola di grano duro.

Il precitato divieto è stato pressoché rispettato e solo un limitato numero di frodi è stato riscontrato per il passato.

Ma il motivo fondamentale del rispetto della legge risiedeva anche nella poca convenienza, da parte dei sofisticatori, di impiegare nella pastificazione il granito di tenero, quando la differenza tra i prezzi del grano duro e di quello tenero era irrilevante; in questo caso la produzione di pasta pregiata, utilizzando esclusivamente la semola, assicurava, senza rischi, consistenti profitti.

La situazione, invece, muta allorché si accentua la divaricazione dei prezzi tra i due tipi di grano. Sorge allora l'allettante spinta di impiegare una crescente percentuale della meno costosa farina di grano tenero nel confezionare pasta sofisticata che, venduta come

pregiata pasta di grano duro, procura grossi profitti, in frode dei consumatori e in danno dei cerealicoltori.

In tali occasioni le tenui pene, previste per reprimere le frodi, non intimoriscono i trasgressori, i cui illeciti guadagni superano di gran lunga le ammende, ormai irrisorie in rapporto all'attuale svalutazione monetaria.

Proprio in questi ultimi tempi il fenomeno delle denunciate frodi, ha assunto proporzioni allarmanti, in concomitanza dell'accentuata differenziazione tra i prezzi del grano duro e di quello tenero. Per fornire una sommaria, ma pur emblematica indicazione della sua ampiezza è opportuno valutare i seguenti dati: a tutto il mese di giugno, su circa 230 ditte, solo una cinquantina hanno rispettato la legge, mentre altre 170 hanno miscelato la farina di tenero con la semola di grano duro, e nella maggioranza dei casi in una proporzione che va dal 20 all'80 per cento, per approdare, in un tipico caso, al cento per cento: sfrontata sfida ad ogni disciplina. E le circostanze, durante le quali si sono verificate le frodi, aggravano le responsabilità degli speculatori. Difatti lo Stato per calmierare il prezzo delle paste alimentari aveva distribuito ai mugnai e pastai, a lire 13 mila al quintale, ben 6 milioni di quintali di grano duro, dopo averlo acquistato sul mercato mondiale a lire 21 mila per quintale. Inoltre gli stessi mugnai e pastai avevano acquistato, per l'usuale scorta del mese di giugno-luglio 1973, il grano duro dai cerealicoltori a lire 8-9 mila al quintale. Quindi le predette ditte frodatrici potevano produrre pasta esclusivamente con la semola e ricavare adeguati profitti, potendo disporre di grano duro a prezzi bassi e potendo vendere la pasta, sì al prezzo bloccato dai provvedimenti anticongiunturali, ma già per la generalità, su listini maggiorati. Invece hanno impiegato considerevoli percentuali di farina di tenero, quotata a prezzi più bassi della semola; poi hanno venduto la pasta così ricavata come di pura semola, conseguendo enormi, parassitari e illeciti profitti a danno del pubblico erario, alimentato dai contribuenti; frodando i consumatori, colpiti dalla morsa dell'inflazione; e danneggiando la maggioranza dei cerealicoltori, che avevano svenduto il loro prodotto. Il fenomeno è ancora più riprovevole se si considera che, pure con il prezzo del grano duro a lire 16-17.000 per quintale, con la quotazione di un quintale di semola a lire 24.000, e col prezzo della pasta alimentare a lire 300 il chilogrammo, era ed è ancora possibile trarre un equo profitto.

Onorevoli colleghi ! I fatti denunziati non si sono esauriti con la fine della campagna di produzione e di commercializzazione trascorsa. Infatti, col falso pretesto che la disponibilità di grano sia quest'anno inferiore al fabbisogno, si va profilando una insidiosa manovra per indurre il Governo a ripetere l'errore dell'annata decorsa: ossia, acquisto di grano duro estero a prezzi esorbitanti e assegnazione poi sottocosto ai mugnai, senza alcun vantaggio per i consumatori e solo a profitto degli speculatori. Pare che già le pressioni abbiano ottenuto il loro effetto se è vero che sono stati acquistati 4 milioni di quintali di grano duro sul mercato estero, mentre la produzione nazionale, non inferiore a 25 milioni di quintali, supera di ben due milioni il consumo nazionale.

Intanto si continua a frodare impunemente, irridendo e sfidando l'autorità costituita.

Per stroncare le sfacciate speculazioni e le continue trasgressioni è indispensabile inasprire le pene ed adeguare le sanzioni pecuniarie: tale è lo scopo che si prefigge la presente proposta di legge, che, pertanto, merita una sollecita approvazione.

La presente proposta di legge, con l'articolo 1 intende comminare la pena della reclusione da due mesi a due anni a chiunque produce pasta alimentare con farina di grano tenero o con la miscela di farina di grano tenero e semola di grano duro; la pena pecuniaria è da 2 a 10 milioni di lire ed è prevista la confisca delle paste sequestrate, oltre alla chiusura dello stabilimento di produzione.

Con l'articolo 2 si dispone la chiusura cautelativa dello stabilimento di produzione della pasta ed il ritiro della licenza da parte del medico provinciale.

Con l'articolo 3 è vietato l'impiego dell'enzima « glutossidasi », che impedisce l'accertamento della presenza di farina di grano tenero nelle paste alimentari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Chiunque produce paste alimentari con farina di grano tenero o mediante miscelazione di semola di grano duro con farina di grano tenero è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 2 a 10 milioni di lire.

Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la confisca della pasta sequestrata e la chiusura dello stabilimento di produzione, indicato dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 4 luglio 1967, n. 580, per la durata da uno a quattro mesi.

ART. 2.

In caso di denunzia all'autorità giudiziaria per le infrazioni previste dal primo comma del precedente articolo, il medico provinciale, oltre al ritiro della licenza, dispone, in via cautelativa, la chiusura immediata dello stabilimento di produzione, indicato dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sino ai successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ART. 3.

Nella preparazione delle paste alimentari di qualsiasi genere è vietato l'impiego dell'enzima « glutossidasi ».

La violazione della norma, di cui al precedente comma, è punita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.